



STATUTO DELL'UNIONE ITALIANA ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Unione Italiana Organismi di Mediazione in sigla UIOM

Art. 2 Sede

l'UIOM ha sede in Roma. Il consiglio direttivo potrà istituire sezioni locali nelle città sede di Tribunale

Art 3 Durata

L'UIOM ha durata fino al 31/12/2100 salvo proroghe o scioglimento anticipato.

Art 4 Assenza del fine di lucro

L'UIOM è un'associazione senza fini di lucro. Non potrà:

- distribuire – anche in modo indiretto – utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
- Trasmettere ad altri il contributo associativo
- Esercitare attività d'impresa

Art 5 Finalità

Sono finalità dell'Unione Italiana Organismi di Mediazione:

- la tutela degli interessi degli organismi di mediazione e dei mediatori loro iscritti e degli Enti di Formazione dei Medirori e dei formatori loro iscritti;
- la rappresentanza degli Organismi di Mediazione iscritti nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- elaborare studi e proposte relativamente alle attività di interesse dei propri associati;

Art 6 Associati

Possono iscriversi all'associazione gli Organismi di Mediazione e gli Enti di Formazione per mediatori civili – in qualunque forma costituiti - iscritti presso gli Albi tenuti dal Ministero della Giustizia.

L'iscrizione avviene su semplice domanda al Consiglio Direttivo.

Art 7 Recesso - Esclusione

Il vincolo associativo cessa per recesso o esclusione.

Il recesso avviene con comunicazione scritta dell'associato indirizzata all'indirizzo pec dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal direttivo dell'associazione nei seguenti casi:

- inosservanza del presente statuto
- svolgimento di attività in contrasto con le finalità e/o con le attività dell'associazione.

Art.8 Patrimonio

Il patrimonio dell' associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge. E' espressamente proibito l'utilizzo del patrimonio ai fini di lucro.

Art.9 Fondo Comune



Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi ove deliberati, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali eccedenze attive della gestione annuale.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.10 Contributo associativo

Gli iscritti all'Associazione contribuiscono alla gestione della stessa versando un contributo associativo annuale.

La misura del contributo annuo, i termini e le modalità di versamento sono stabiliti all'inizio di ciascun anno dal consiglio direttivo con il massimo di € 50,00 per ciascun associato.

Art.11 Amministrazione e Rappresentanza

L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione è demandata ad un consiglio direttivo composto da 3 a 7 membri, eletti dall'assemblea degli iscritti.

Il consiglio direttivo resta in carica due anni e può essere rieletto.

Il consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente che acquisisce la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il consiglio direttivo è convocato - senza formalità - dal Presidente o da uno qualunque dei componenti ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

La partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo può avvenire anche in collegamento telematico o telefonico.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità delibera conformemente al voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare di volta in volta i propri poteri ad un singolo consigliere

Con cadenza trimestrale il Consiglio Direttivo relaziona via mail o con altro mezzo di divulgazione, l'attività svolta.

I componenti del consiglio direttivo ed il presidente non hanno diritto a compenso per l'incarico svolto.

Art.12 Nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea degli associati con voto nominativo.

Ciascun associato esprime 1 nominativo.

Risultano eletti coloro che ricevono più voti nominativi.

I componenti del consiglio direttivo possono essere revocati individualmente o nella loro totalità con voto dell'Assemblea degli Associati assunto a maggioranza assoluta degli iscritti

In caso di revoca, dimissioni o morte di uno o più dei componenti del Consiglio direttivo, i membri rimanenti convocano senza indugio l'assemblea degli associati per procedere alla nomina dei sostituti.

I nuovi membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati delibera circa:

- la nomina e la revoca del consiglio direttivo e dei singoli membri dello stesso
- l'approvazione del bilancio di gestione.

L'Assemblea degli Associati è convocata almeno un volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per deliberare circa l'approvazione del bilancio di gestione.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario per esprimersi sulle questioni di cui il consiglio intenda investirla.

Quando l'Assemblea è convocata per deliberare l'approvazione del bilancio di gestione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Quando l'Assemblea è convocata su altre questioni essa delibera con le maggioranze e le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo nella determina di convocazione.

Quando l'Assemblea è chiamata deliberare su richiesta del Consiglio Direttivo, le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono impegnative per il Consiglio stesso.

L'Assemblea è convocata via pec con anticipo di almeno 10 giorni. Può riunirsi in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione ma comunque in Italia.

La determina di convocazione può prevedere la partecipazione all'assemblea in collegamento telematico.

Art.14 Modifiche dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione a maggioranza degli iscritti.

[Handwritten signature]

Torre su l'...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Chiare 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano	
N.	66
Serie	2
Data	09 GEN. 2019
REGISTRATO CON EURO	
<i>[Handwritten signature]</i>	
IL DIRIGENTE	
<i>D. De Santis</i>	

